

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARTAGLIONE, DI LELLO

Modifiche agli articoli 222 e 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di anticipazioni di tesoreria

Presentata il 28 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito « testo unico », il tesoriere, su richiesta dell'ente locale, corredata della deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

Originariamente l'anticipazione di cassa era stata prevista come un intervento eccezionale e per destinazioni specificamente stabilite e autorizzate, quale il

ritardo dei trasferimenti erariali. Tuttavia, a seguito della piena attuazione del federalismo fiscale e dell'abolizione dei trasferimenti da parte dello Stato, l'anticipazione di cassa continua a essere utilizzata frequentemente dagli enti locali.

La legislazione vigente, in caso di dissesto dell'ente locale, non prevede alcuna garanzia di restituzione dell'anticipazione in favore del tesoriere, che è tenuto a concederla per legge. Va considerato che il debito dell'ente locale per anticipazioni di cassa concesse dal tesoriere non è di per sé assimilabile alle altre tipologie di debito insolute, derivanti dallo svolgimento della cosiddetta « attività di diritto privato » dell'ente, né può essere considerato un finanziamento in quanto lo stesso è vietato dalla legislazione vigente.

Anche la magistratura contabile (tra le altre la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n. 227/2009/PRSE) ha inoltre sottolineato che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, non estinte al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, desta molte perplessità e che pertanto l'anticipazione di tesoreria fisiologicamente deve essere estinta nello stesso esercizio finanziario nel quale vi si è fatto ricorso.

Allo stato, si sono verificati diversi casi in cui nell'ambito di azioni esecutive, nei confronti degli enti locali, alcuni giudici dell'esecuzione hanno assegnato le somme anche in presenza di dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato, in fattispecie il tesoriere, sul falso presupposto che l'anticipazione di cassa, in quanto deliberata, seppure non materialmente erogata rientra a far parte del patrimonio dell'ente; contrariamente, l'anticipazione di cassa per sua natura può essere utilizzata solo e soltanto a richiesta dell'ente per far fronte esclusivamente a pagamenti d'obbligo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sti-

pendi, contributi, delegazioni di pagamento ecc. ecc.

Con la presente proposta di legge, al fine di garantire e di tutelare tutti i soggetti operanti nel settore dei servizi di tesoreria, nonché di consentire il corretto uso dello strumento dell'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali che ne fanno richiesta, si apportano alcune modifiche al testo unico.

Nello specifico, si modifica il comma 1 del citato articolo 222 sostituendo il riferimento alle entrate « accertate » con quello alle entrate riscosse e aggiungendo che l'anticipazione di cassa di per sé non è pignorabile e deve essere materialmente restituita al tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa.

Si propone, inoltre di modificare il comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevedendo che nel caso specifico di dissesto dell'ente locale, le anticipazioni di cassa erogate alla data della deliberazione di dissesto non rientrerebbero così nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione e l'obbligo di restituzione rimarrebbe a carico dell'ente locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entrate accertate » sono sostituite dalle seguenti: « entrate riscosse »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. L'anticipazione di cassa non è pignorabile e deve essere materialmente restituita al tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Dalla data della deliberazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le anticipazioni di cassa erogate alla data della deliberazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. L'obbligo di restituzione rimane a carico dell'ente locale ».

